



CONDIZIONI TECNICHE

Per l'attivazione di servizi aggiuntivi di supporto presso la sede di Cuneo dell'Università di Torino per i Dipartimenti di Management ed Economia e di Giurisprudenza - Gara a lotto unico G17359 (U-BUY) CIG: BC9869DD63

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'Università di Torino ha immediata esigenza di dare continuità al servizio di segreteria didattica di base presso la sede di Cuneo dell'Ateneo per i corsi di studio dei Dipartimenti di Management ed Economia e di Giurisprudenza.

Nello specifico il servizio dovrà garantire le seguenti attività:

- supporto informativo e organizzativo all'utenza;
- accoglienza e indirizzamento di studenti, docenti, personale e utenti esterni;
- gestione e smistamento di telefonate, comunicazioni ed e-mail;
- supporto alle operazioni di sportello e alla gestione documentale;
- utilizzo delle principali applicazioni di office automation e degli applicativi messi a disposizione dall'Ateneo;
- supporto alle attività organizzative e logistiche dei Dipartimenti;
- raccordo operativo con gli altri addetti già presenti presso il plesso;
- organizzazione degli orari delle lezioni dei corsi di studio che sono erogati presso la sede di Cuneo dell'Ateneo.

All'operatore economico viene richiesto di mettere a disposizione personale, presso i locali indicati dall'Ateneo in Cuneo, che svolga le attività sopra elencate.

I servizi dovranno essere erogati da figure professionali nel numero e modalità qui indicate:

1. n. 1 figura professionale, da destinare al Dipartimento di Management ed Economia, per complessive 21 ore settimanali, articolate su cinque giorni lavorativi;
2. n. 1 figura professionale, da destinare al Dipartimento di Giurisprudenza, per complessive 21 ore settimanali, articolate su cinque giorni lavorativi;
3. n. 1 figura professionale, da destinare al Dipartimento di Giurisprudenza – SAD Scienza dell'Amministrazione Digitale, per complessive 18 ore settimanali, articolate nelle giornate di:
 - lunedì;
 - martedì;
 - giovedì.

Il fabbisogno complessivo è pertanto **pari a 60 ore settimanali**.

Il servizio si riferisce a un lotto unico, per poter garantire maggiore flessibilità all'Amministrazione e maggiori garanzie di uniformità nell'erogazione dello stesso e nell'applicazione degli standard di qualità.



Art. 2 - CONDIZIONI DELLA PRESTAZIONE

L'Operatore Economico si impegna a svolgere idoneo servizio nel periodo compreso tra agosto 2026 e luglio 2027, individuando idoneo personale atto a coprire le esigenze sopra riportate.

Il personale messo a disposizione dall'operatore economico, dovrà svolgere le attività sotto secondo le esigenze dell'Ateneo che verranno di volta in volta comunicate.

Il personale dell'operatore economico dovrà, inoltre, garantire:

- adeguate capacità nell'utilizzo di strumenti informatici (computer/portatili):
- capacità relazionali

L'operatore economico affidatario dovrà, altresì, individuare un referente del servizio che dovrà interfacciarsi con il referente dell'Ateneo, curare la gestione amministrativa del personale impiegato, garantire la presenza di un numero di figure tali da coprire le esigenze del servizio richiesto secondo il calendario e le tempistiche indicate dall'Ateneo.

L'operatore economico dovrà garantire, per quanto possibile, la continuità del personale messo a disposizione durante tutto il periodo previsto per l'erogazione del servizio.

Una volta formalizzato l'affidamento, l'Operatore Economico dovrà fornire entro 10 giorni lavorativi i CV delle figure individuate per una verifica dell'effettiva idoneità all'attività richiesta. L'operatore deve garantire comunque la presenza del numero di figure richieste come sopra descritto.

Nel caso in cui l'Operatore Economico non fornisca o fornisca parzialmente e il suddetto servizio entro i termini e le modalità prefissate, l'Amministrazione potrà risolvere anticipatamente il contratto con diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Art. 3 - DURATA E IMPORTO CONTRATTUALE

La durata del contratto è pari a n. 12 mesi (dal mese di agosto 2026 a luglio 2027) dalla data di attivazione del servizio.

L'importo complessivo presunto del servizio è di € 90.623,00 (I.V.A. esclusa, al 22%) comprensivo di qualsiasi onere connesso all'esecuzione del medesimo a regola d'arte, per un numero di ore presunte pari a 3.120,00 ore.

Si prevede la possibilità di esercitare l'opzione dell'aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto (comma 9 art. 120 D.lgs. 36/2023).

Ai sensi dell'art. 14 del Codice dei contratti pubblici, l'importo massimo stimato del servizio, nella eventualità in cui l'Amministrazione si avvalga della possibilità di estensione del contratto al massimo del quinto, l'importo sarebbe pari ad 108.747,60 (I.V.A. esclusa, al 22%).

Tale importo è comprensivo di tutti i servizi, oneri, rischi e spese, espressi e inespressi, derivanti dal presente documento, nonché di ogni attività o fornitura che si renda necessaria per l'esecuzione del contratto o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle



obbligazioni previste.

L'importo presunto comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari al 80% dell'importo a base di gara, calcolati sulla base del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Multiservizi.

I costi della sicurezza da interferenza sono pari a euro zero.

Art. 4 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il servizio dovrà essere eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:

- dal D.lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici (di seguito anche Codice) e s.m.i.;
- dal D.lgs. n. 209 del 31/12/2024 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";
- dalla Direttiva n. 2014/24/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;
- dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori" e successive modificazioni;
- dalle norme in materia di Contabilità di Stato contenute nel R.D. n. 2440/1923 (ad eccezione dell'art. 11, abrogato dall'art. 217 del D.lgs. 50/2016 cit.) e nel R.D. n. 827/1924 (ad eccezione dell'art. 120, abrogato dall'art. 217 del D. Lgs. 50/2016 cit.), in quanto applicabili;
- dalle condizioni generali e particolari del servizio (riportate nel presente documento), nella documentazione di gara e nei relativi allegati;
- dal D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. n. 196/2003 così come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018;
- dalla normativa specifica che disciplina i servizi e le forniture oggetto del presente contratto;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto compatibili e negli aspetti non regolati dalle norme e dalle disposizioni in precedenza richiamate.

Per ogni altra norma non espressamente richiamata o contenuta nel presente documento valgono le norme vigenti in materia di contratti pubblici.

Art. 5 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO



L'operatore economico affidatario dovrà assicurare la stabilità e la continuità del personale impiegato nel servizio salvo casi di forza maggiore accuratamente e tempestivamente motivati. In tali casi dovrà provvedere con tempestività alla sostituzione, con personale di pari qualifica e profilo professionale degli addetti assenti per qualsiasi motivo. La sostituzione dovrà avvenire anche qualora il servizio offerto non risultasse soddisfacente, con spese a carico dell'operatore economico aggiudicatario e senza onere alcuno a carico della Università di Torino.

Eventuali contestazioni in merito saranno comunicate all'operatore economico affidatario per iscritto a cura del RUP.

L'Operatore economico affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Università da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie, retributive e contributive vigenti nel luogo e in riferimento al settore oggetto della presente procedura.

Nella conduzione e gestione del servizio, l'Operatore economico affidatario è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone, ai beni e alle cose in relazione delle peculiarità del servizio e degli spazi.

L'operatore economico affidatario dovrà garantire la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ed è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni, obbligandosi altresì a far osservare al medesimo le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alla vigente normativa.

In conformità a quanto previsto dagli artt. 57, comma 1, e 102 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., si chiederà all'operatore economico di assumere i seguenti impegni, tenuto conto delle prestazioni oggetto del contratto, qualora applicabili alla tipologia del personale impiegati:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11 D.lgs. 36/2023 e s.m.i., tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'Università si riserva la facoltà di richiedere all'affidatario la presentazione di spiegazioni in relazione alle modalità di adempimento degli impegni di cui sopra.

Art. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Operatore Economico si obbliga, pena la risoluzione di diritto del contratto, a:

- porre in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire la sicurezza attiva e passiva



- dei dati e la tutela della privacy dell'utenza (es. studenti, docenti, etc.);
- a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento;
 - non utilizzare e non cedere a terzi per qualsivoglia ragione i nominativi degli utenti fruitori del servizio ed i documenti elaborati in ambito del servizio;
 - rimuovere e cancellare, alla conclusione del contratto, tutti i dati acquisiti nello svolgimento del servizio;
 - rispettare la normativa vigente in materia di trattamento di dati personali.

L'operatore economico si impegna a osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura acquisite nell'esecuzione del contratto e a non far uso, né direttamente né indirettamente, delle informazioni e dei dati di cui verrà a conoscenza. Le notizie relative all'Università non devono essere in alcun modo divulgate a terzi, né utilizzate a fini diversi da quelli contemplati nelle presenti Condizioni tecniche.

I dati personali saranno trattati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation di seguito "GDPR") e del D.lgs. n. 196/2003 così come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018, secondo l'informativa allegata (All. 4).

In particolare UniTO (di seguito "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura e per l'eventuale successiva stipula e gestione del Contratto conseguente all'affidamento del servizio in oggetto.

In riferimento alle predette finalità, si precisa che potranno essere acquisiti e trattati anche dati relativi a condanne penali e reati. Il trattamento di tali dati è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente. I dati personali raccolti saranno trattati dal Titolare e in particolare dal personale del Titolare, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, con sistemi informatici (e manuali) secondo i principi di legge e tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti mediante l'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Torino – Via Verdi n. 8, Torino. Il Responsabile interno del trattamento è il direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, dottor Massimo Bruno, in riferimento alla fase di gara; per la fase esecutiva, il Responsabile del Trattamento è individuato nel RUP, dottor Massimo Bruno. Il Responsabile per la protezione dei dati personali è contattabile tramite mail (rpd@unito.it).

L'operatore economico consente al trattamento dei dati anche attraverso il Fascicolo Virtuale di cui all'art. 24 del Codice ed è designato quale Responsabile Esterno del Trattamento dei dati, ai sensi del G.D.P.R. 679/2016. Seguirà apposito atto di nomina.

Art. 7- PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E ALTRE INFORMAZIONI

L'affidamento sarà effettuato ai sensi dell'art. 50, c. 1 lettera b) del Codice, sulla base dell'importo offerto dall'operatore economico – prezzo a corpo per il servizio.

Art. 8 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 50 comma 7 del Codice, il certificato di regolare esecuzione viene rilasciato dal RUP.



Art. 9 - PENALI

Per ogni inadempimento contrattuale l'Università, tramite il RUP, darà comunicazione scritta all'Operatore Economico affidatario, assegnando un termine congruo per la presentazione delle deduzioni e l'eliminazione dell'inadempimento. Nel caso in cui l'Operatore Economico affidatario non fornisca motivazioni idonee a giustificare l'inadempimento, l'Università applicherà per ogni inadempienza una penale pari ad € 200,00.

L'Università compenserà i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Operatore Economico affidatario a qualsiasi titolo anche per corrispettivi di servizi già resi.

Le penali saranno applicate entro il limite massimo del 10% dell'importo complessivo del contratto; raggiunto tale limite, l'Università procederà di diritto alla risoluzione del contratto.

Non si applicheranno penali nel caso di ritardi o disfunzioni dovuti a cause di forza maggiore o a caso fortuito.

Le suddette penali, in ogni caso non esonerano l'impresa dal risarcimento degli eventuali ulteriori danni provocati all'Università o a terzi nell'esecuzione del servizio.

Art. 10 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

L'Università si riserva di risolvere anticipatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- qualora l'operatore economico incorra nella stessa violazione per più di due volte nello stesso trimestre;
- a seguito dell'avvenuta applicazione di un numero di penali tali da superare il 10% dell'importo contrattuale;
- in caso di assunzione del personale in violazione della normativa vigente, nonché in caso di mancata apertura di una posizione contributiva presso gli enti previdenziali ed assistenziali competenti e di mancata stipula di assicurazione dei dipendenti presso gli Enti medesimi;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- qualora intervengano, a carico dei soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, procedimenti o provvedimenti di cui all'art. 67 del Decreto cit, e/o elementi dai quali siano desumibili infiltrazioni mafiose,
- sospensione e/o interruzione del servizio senza giustificato motivo;
- cessione totale o parziale del contratto;
- in caso di fallimento o altre procedure equiparate a carico dell'operatore economico;
- perdita dei requisiti morali e/o di qualificazione occorrenti per l'esecuzione del servizio appaltato;
- subappalto non espressamente autorizzato dall'Università appaltante;
- violazione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 196/2003, in riferimento ai dati di cui l'operatore economico sia venuto in possesso per ragioni attinenti al servizio, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore Economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate.



L'Amministrazione, inoltre, risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., in caso di mancato utilizzo, da parte dell'operatore economico affidatario del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. È fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

In caso di risoluzione del contratto saranno riconosciuti all'operatore economico affidatario, solo gli importi corrispondenti alla parte del servizio svolto e accettato dall'Università.

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall'Università appaltante è fatta all'Operatore Economico mediante posta elettronica certificata inviata al domicilio dell'operatore economico.

Qualora si giunga alla risoluzione del contratto, l'operatore economico, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

L'Università, inoltre, si riserva di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Operatore Economico è tenuto a risarcire.

L'Università si riserva di esercitare il diritto di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del Codice, in qualunque momento, previo preavviso non inferiore a 20 giorni, dietro pagamento del servizio già eseguito oltre che al decimo dell'importo della parte del servizio ancora da svolgere.

Si rinvia a quanto previsto dall'art.122 e 123 del Codice.

Art. 11 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'emissione delle fatture da parte dell'Operatore Economico affidatario, per il pagamento dei corrispettivi, avverrà con cadenza bimestrale, previa trasmissione da parte dell'Operatore Economico all'ufficio competente dell'Università di resoconto dell'attività svolta ed un dettaglio delle ore svolte. In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214, e s.m.i., l'Università accetterà solo fatture in formato elettronico tramite il sistema di interscambio.

Il codice IPA da utilizzare ed indicare in fattura è **FSAUZZM**, fatte salve eventuali variazioni che saranno tempestivamente comunicate.

Sulle fatture ed in generale in tutti i documenti emessi, l'affidatario è tenuto a riportare il numero di riferimento del codice gara di U-Buy **G17359**, il codice identificativo della procedura di affidamento (CIG), nonché i dati di cui sopra e la descrizione del servizio svolto e del periodo a cui si riferiscono.

L'Ateneo non potrà essere ritenuto responsabile per pagamenti effettuati oltre il termine nel caso in cui le fatture non riportino quanto sopra indicato.

Il pagamento delle fatture non contestate avverrà entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse in formato elettronico, mediante bonifico bancario, fatte salve le tempistiche per le



verifiche della regolarità contributiva (DURC) prevista dalla normativa vigente. Qualora dalle verifiche svolte risultasse l'irregolarità contributiva dell'Operatore Economico affidatario, si procederà in base a quanto stabilito dall'art. 11, comma 6 del Codice.

Il pagamento sarà effettuato su conto corrente dedicato - anche in via non esclusiva - secondo quanto disciplinato dall'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i. La violazione degli obblighi di cui all'art. 3 della L.136/2010, comporterà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art.3, comma 8, della Legge medesima. L'Operatore Economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito comunicate; in difetto di tale comunicazione, l'Operatore Economico non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

L'Università potrà sospendere i pagamenti all'affidatario cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa ai sensi della normativa vigente.

L'Università, così come previsto dall'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 commi 629-932 della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), è assoggettata al regime di scissione dei pagamenti dell'IVA c.d. "Split Payment".

L'operatore economico dovrà, inoltre, allegare alle fatture, con cadenza bimestrale, un report delle ore effettuate; il pagamento avverrà a 30 giorni dalla data ricevimento della fattura.

Art. 12 - SUBAPPALTO

L'operatore economico può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di servizio che intende eventualmente subappaltare ai sensi dell'art. 119 del Codice. Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevale. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis. Il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 13 - RESPONSABILITÀ CIVILE E GARANZIE



- 1) Con riferimento alla presente procedura non è richiesta la stipula di una garanzia definitiva all'Operatore Economico affidatario, in quanto la procedura prevede:
- pagamento posticipato, subordinato alla verifica della regolare esecuzione;
 - prestazioni periodiche e facilmente verificabili;
 - possibilità di sospendere i pagamenti in caso di prestazioni non eseguite;
- e comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 – PENALI.

2) consegnare copia della polizza responsabilità civile terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO) stipulata con una primaria compagnia di assicurazione, anche già in corso di validità e in uso presso l'operatore economico. La polizza assicurativa dovrà essere prestata fino alla concorrenza di un massimale non inferiore a € 500.000,00 per ogni sinistro, per danni involontariamente arrecati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività e competenze previste dal servizio in oggetto. I rischi non coperti dalle polizze, i maggiori danni eccedenti i massimali assicurati, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell'operatore economico affidatario. L'Università sarà esonerata da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione del servizio dato in affidamento, che farà carico esclusivamente all'affidatario, il quale risponderà per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare a terzi (ivi compresa l'Università) o che, comunque, nell'esecuzione del servizio o per cause a questo inerente, venissero arrecati a qualunque persona e/o qualsiasi cosa.

L'appaltatore si assume l'onere di mantenere in vigore le coperture assicurative prescritte sino alla data di scadenza dell'affidamento e si obbliga a comunicare all'Università ogni intercorsa variazione, producendo la documentazione necessaria.

Art. 14 –RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Progetto e il direttore di esecuzione del contratto è il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli studenti Dott. Massimo BRUNO.

Art. 15 - SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO (ART. 26 DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.)

L'Università e l'Operatore Economico affidatario si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto del Contratto. L'Operatore Economico dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle attività lavorative oggetto dell'appalto e si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza previste dalla legge e dai documenti relativi alla valutazione dei rischi interferenti che saranno inviati qualora necessari.

La relazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), non è prevista in quanto non si rappresenta l'eventualità che l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto possa rilevare rischi specifici di cui al D.lgs. 81/08 art. 26.

Valutate le caratteristiche e le modalità del servizio oggetto del presente affidamento i costi per la sicurezza (inclusi quelli derivanti dai rischi da interferenze) sono pari a ZERO. L'Università e



l'operatore economico aggiudicatario si impegna a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto del contratto.

L'operatore economico si assume la responsabilità dei rischi specifici propri delle attività lavorative oggetto del servizio: le misure di prevenzione e protezione relative ai rischi specifici dell'operatore economico rimarranno a carico dello stesso (formazione, dispositivi di protezione individuali, sorveglianza sanitaria, etc...).

Si rinvia alle specifiche relative alla sicurezza della procedura di Ateneo per la gestione di contratti, consultabili alla pagina del Portale di Ateneo <https://www.unito.it/ateneo/salute-e-sicurezza/organigrammadella-sicurezza>

La relazione sulla sicurezza verrà consegnata all'Operatore Economico appena redatta.

Art. 16 – DEFINIZIONE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Ai sensi dell'art. 211 del D. Lgs. n. 36/2023, trovano applicazione nel presente contratto le norme sull'accordo bonario di cui all'art. 210 del citato D. Lgs. in quanto compatibili.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Operatore Economico non potrà comunque rallentare o sospendere l'esecuzione dei servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Università.

Per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale ed è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

All'Operatore Economico saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Università.

Art. 17 – ALTRE INFORMAZIONI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Tecniche, si rinvia alle Condizioni particolari di Trattativa Diretta e relativi allegati.

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Il DIRETTORE
Massimo BRUNO

() Il documento è firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate*